

**Edizione di giovedì 8 febbraio 2018**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Telefisco 2018: irretroattiva la nuova imposta di registro**

di **Angelo Ginex**

## **IVA**

**Split payment: efficacia costitutiva per gli elenchi**

di **Lucia Recchioni**

## **DICHIARAZIONI**

**Le novità del modello Redditi SC 2018**

di **Federica Furlani**

## **IVA**

**Immobili strumentali ceduti dalle imprese: fiscalità indiretta**

di **Sandro Cerato**

## **DICHIARAZIONI**

**La dichiarazione integrativa a favore non sconta sanzioni**

di **EVOLUTION**

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Telefisco 2018: irretroattiva la nuova imposta di registro***

di Angelo Ginex

L'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'annuale Convegno sulle novità in materia di norme fiscali (c.d. Telefisco 2018), ha fornito un **importante chiarimento in materia di imposta di registro** a seguito delle modifiche all'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#) ad opera della **legge di Bilancio 2018**.

In estrema sintesi, la nuova formulazione della disposizione citata prevede che, al fine di applicare correttamente l'imposta di registro, **l'interpretazione dell'atto presentato alla registrazione deve essere operata con esclusivo riguardo allo stesso**, senza considerare qualsiasi elemento ad esso estraneo (ad esempio, atti collegati o altri elementi extra-testuali).

Ci si è posti dunque il **problema relativo alla data di entrata in vigore della suddetta modifica**: ovvero, essa opera retroattivamente oppure vale solamente per gli avvisi di accertamento effettuati dopo il 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge in esame?

Sul punto, è recentemente intervenuta la **Corte di Cassazione**, con **sentenza n. 2007 del 26/01/2018**, nella quale ha stabilito *tout court* **l'irretroattività della nuova formulazione dell'articolo 20 D.P.R. 131/1986**, sostenendo che *"va affermato che l'articolo 1, comma 87, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio), non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'articolo 20 D.P.R. 131/86"*.

La *ratio* della statuizione assunta dalla Suprema Corte risiede nella qualificazione giuridica della norma: **l'articolo 20 citato non è una disposizione rientrante nella categoria delle norme di interpretazione autentica, in quanto essa, cambiando il regime precedente, innova l'ordinamento giuridico**.

In altri termini, in accordo con il dato letterale del nuovo disposto, **la predetta modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa**: l'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#) previgente (secondo l'indirizzo di legittimità) imponeva di effettuare la qualificazione dell'atto oggetto della tassazione sulla base di elementi, quali i dati extra-testuali ed il collegamento negoziale, che oggi vengono invece espressamente esclusi, mettendo in palese evidenza il **carattere innovativo e non interpretativo della novella**.

L'Agenzia delle Entrate, condividendo la suesposta interpretazione giurisprudenziale, ha

affermato anch'essa, nel corso di Telefisco 2018, la **natura non retroattiva della disposizione in esame**, ritenendo di dover limitare l'applicazione della nuova disposizione alle **attività di liquidazione** effettuate dagli Uffici a decorrere dal 1° gennaio 2018, con conseguente esclusione della sua applicabilità agli avvisi di accertamento emanati prima della suddetta data.

In definitiva, **la novella normativa**, che ha lo scopo di delimitare il raggio d'azione dell'Amministrazione finanziaria per quanto concerne l'interpretazione e la qualificazione di un atto al fine di applicare l'imposta di registro, permettendole di fare riferimento al solo atto presentato per la registrazione e non ad altri elementi ad esso estranei, **avrà valenza solo ed esclusivamente per le attività di liquidazione effettuate dall'Amministrazione finanziaria a decorrere dal 1° gennaio 2018**.



## IVA

---

### ***Split payment: efficacia costitutiva per gli elenchi***

di **Lucia Recchioni**

Sarà l'effettiva inclusione del contribuente negli **elenchi** a far scattare la disciplina in materia di **split payment**: a tornare a ribadirlo è il **Mef**, con una [nota](#) di ieri, **7 febbraio**.

Gli elenchi hanno pertanto **efficacia costitutiva** ed il fornitore, al fine di verificare se deve trovare applicazione il meccanismo della **scissione dei pagamenti**, dovrà limitarsi a consultare i suddetti **elenchi**, disponibili nell'**apposita sezione** del sito internet del dipartimento delle Finanze.

Nella richiamata sezione, tra l'altro, è stata oggi inserita una **nuova colonna**, nella quale sono indicate le **date di inserimento** dei soggetti negli elenchi: **è infatti proprio dalle suddette date che deve trovare applicazione il meccanismo dello split payment**.

Il chiarimento è pertanto in linea con quanto già sostenuto dall'**Agenzia delle Entrate**, la quale, con la [circolare 27/E/2017](#) ha avuto modo di precisare che *"in considerazione dell'allargamento dell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti (...) l'espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal dipartimento delle Finanze (...) con appositi **elenchi**, l'inclusione nei quali determina un **effetto costitutivo**"*.

Deve invece ritenersi **irrilevante**, dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi, l'eventuale **attestazione** rilasciata dal cliente.

Invero, l'[articolo 17 ter, comma 1 quater, D.P.R. 633/1972](#) prevede che *"A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un **documento attestante** la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione **sono tenuti all'applicazione del regime** (...)".*

Con la già richiamata [circolare AdE 27/E/2017](#), tuttavia, è stato ritenuto che, stante la puntuale individuazione dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti con la pubblicazione degli appositi **elenchi**, la previsione normativa in materia di **attestazione** ha assunto rilevanza solo in fase di **prima applicazione** della nuova disciplina, e fino alla emissione degli **elenchi definitivi**.

Dopo la pubblicazione degli **elenchi definitivi**, infatti, l'eventuale attestazione resa dal cliente non può che trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi: un eventuale **contrasto**, tra l'altro, renderebbe l'attestazione stessa **priva di effetti giuridici**.

Essenziale, quindi, per il rispetto della normativa in esame, diventa la **costante verifica dei suddetti elenchi**, essendo gli stessi **continuamente aggiornati** per tenere conto delle segnalazioni pervenute dai contribuenti: si ricorda, a tal proposito, che l'ultimo aggiornamento risale allo scorso **3 febbraio**.

Negli elenchi non sono tuttavia incluse le **Amministrazioni pubbliche**, che sono comunque tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'[articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#): per queste ultime, infatti, è possibile fare riferimento all'**elenco IPA** pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).



Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

---

### ***Le novità del modello Redditi SC 2018***

di **Federica Furlani**

Con il [provvedimento protocollo n. 24824/2018](#), datato **30 gennaio 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione "**Redditi 2018-SC**", unitamente alle relative istruzioni, che dovrà essere presentato, dai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in via telematica (ai sensi dell'[articolo 1, comma 932, L. 2015/2017](#)) entro il **31 ottobre 2018**.

Il modello va utilizzato dalle **società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati**, per dichiarare i redditi relativi al **periodo d'imposta 2017**.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia ha approvato anche i modelli e le istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei **parametri** da utilizzare per il periodo d'imposta 2017, che devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le **condizioni di inapplicabilità** individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Il modello "**Redditi 2018-SC**" è quindi composto da:

1. il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI;
2. i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2017;
3. i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con apposito provvedimento.

In sintesi le **principali novità** rispetto al modello dell'anno precedente sono le seguenti:

#### **FRONTESPIZIO**

- è stata inserita la casella "**Impresa sociale**" nel riquadro "Altri dati" che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina dell'impresa sociale ([articolo 1, comma 3, D.Lgs. 112/2017](#)).
- è stata aggiunta nel riquadro "Tipo di dichiarazione" la casella relativa alla **addizionale IRES di 3,5 punti percentuali** all'aliquota di cui all'[articolo 77 Tuir](#) per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d'Italia ([articolo 1, comma 61, L. 208/2015](#)).

## QUADRO RF – REDDITO D'IMPRESA

- sono stati inseriti nuovi codici tra le variazioni in aumento (rigo RF31 – codici da 56 a 59) e in diminuzione (rigo RF55 – codici da 60 a 63), per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“**branch exemption**”) di imprese residenti di cui all'[articolo 168-ter Tuir](#) previste con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017;
- sono state inserite tra le variazioni in diminuzione (**rigo RF50**), due nuove colonne per indicare l'agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle **imprese sociali** destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta o ad aumento gratuito del capitale;
- sono stati previsti nel **rigo RF55**, tra le “altre variazioni in diminuzione”, nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il “**super ammortamento**” e l’“**iper ammortamento**”;

## QUADRO RN – DETERMINAZIONE DELL'IRES

- è stato inserito nel **rigo RN4** un nuovo campo dove indicare l'importo **delle perdite ricevute riferibili ad una nuova attività produttiva** ai sensi dei [commi 76 e 77 dell'articolo 1 L. 232/2016](#), computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione.
- è stata prevista l'aliquota **IRES del 24%**, in luogo del 27,5%, e l'imposta addizionale di 3,5 punti percentuali all'aliquota di cui [all'articolo 77 Tuir](#) per gli enti creditizi e finanziari;
- è stata prevista ([articolo 1, comma 355, L. 205/2017](#)) la **riduzione alla metà dell'aliquota IRES nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative** riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

## QUADRO RQ – ALTRE IMPOSTE

Il prospetto “**Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni**” accoglie la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2017** e alla data del **1° gennaio 2018**. Il valore delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine, rispettivamente, del 30 giugno 2017 e del 30 giugno 2018; l'efficacia della procedura è condizionata al versamento di un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi che va effettuata, rispettivamente, il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2018, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

## PROSPETTI VARI – QUADRO RS

- è stato aggiornato il prospetto “**Spese di riqualificazione energetica**” per tenere conto

della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica ([articolo 1, comma 3, L. 205/2017](#));

- è stato implementato il prospetto “**Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche**” per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519/2006;
- è stato inserito un nuovo prospetto “**Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016**” per i contribuenti che esercitano le opzioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva, per comunicare, con riguardo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento.

**Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016** **RS269** Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

- è stato inserito un nuovo prospetto “**Grandfathering – Opzione marchi d’impresa (Patent Box)**” per i soggetti che, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, hanno esercitato in dichiarazione l’opzione per il regime di “Patent box” e che devono comunicare per i marchi d’impresa i dati previsti dall’[articolo 13 D.M. 28 novembre 2017](#).

Grandfathering (Patent box)		Numero marchi		Reddito agevolabile		Codice Stato estero				
		1		2	,00					
<b>RS270</b>		A) Società che esercita il controllo diretto				3				
		B) Società che esercita il controllo indiretto				4				
		C) Società correlate				5	6	7	8	9

- è stato modificato il prospetto “**Perdite di impresa non compensate**” al fine di indicare le perdite fiscali oggetto di cessione ai sensi dell’[articolo 1, comma 76](#) e [77, L. 232/2016](#).

## QUADRO OP – COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI

È stato inserito un nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l’opzione per il regime **Patent box**.



SEZIONE IV Patent box (D.M. 28/11/2017)		Numero beni		Reddito agevolabile	
		1	2	1	2
	<b>OP16</b> Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)				,00
	<b>OP17</b> Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)				,00
	<b>OP18</b> Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)				,00
	<b>OP19</b> Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)				,00
	<b>OP20</b> Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)				,00

Convegno di aggiornamento

## LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA E DELL'IRAP

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***Immobili strumentali ceduti dalle imprese: fiscalità indiretta***

di **Sandro Cerato**

L'individuazione delle **imposte indirette** da applicare sulla **cessione degli immobili strumentali da parte delle imprese** deve partire dall'analisi del contenuto dell'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), trattandosi di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Iva.

Tuttavia, a prescindere dal trattamento Iva, **l'imposta di registro è applicata sempre in misura fissa (euro 200)**, mentre le **imposte ipotecarie e catastali** sono applicate rispettivamente nella misura del **3%** e dell'**1%** (come stabilito dall'**articolo 10 e 1-bis** della Tariffa allegata al Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali).

Con riferimento all'**Iva**, invece, a seguito delle modifiche intervenute con il **D.L. 83/2012** (con effetto dal 26 giugno 2012), possono profilarsi diverse soluzioni, e ciò in dipendenza del soggetto che pone in essere la **cessione** ([articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#)).

In particolare, è necessario distinguere le **cessioni in due gruppi**, il primo dei quali riguarda quelle poste in essere dalle **imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori**, e il secondo le cessioni poste in essere da **altri soggetti passivi**, includendo in tale ambito anche le imprese che hanno costruito o ristrutturato se cedono oltre il quinquennio rispetto all'ultimazione dei lavori.

Le cessioni rientranti nel primo gruppo sono qualificate **in ogni caso imponibili Iva** (per obbligo), con applicazione della stessa nei modi ordinari tramite l'esercizio della rivalsa (Iva esposta in fattura) escludendo quindi la possibilità di inversione contabile (o *reverse charge*).

Il **motivo** appare evidente: tali imprese hanno assolto l'Iva sulle spese di costruzione o ristrutturazione, con la conseguenza che la mancata rivalsa all'atto della vendita entro i cinque anni porterebbe le stesse in possibile **deficit finanziario**, dovendo in tal modo gestire il recupero del credito Iva **tramite compensazione o rimborso**, con tutti i limiti e gli adempimenti richiesti.

Al contrario, le altre cessioni rientrano naturalmente nel **regime di esenzione**, salva la possibilità di **optare per l'applicazione dell'Iva**, da eseguirsi nel relativo atto di compravendita, nel qual caso l'imposta è applicata con il regime dell'inversione contabile, ai sensi dell'[articolo 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/72](#).

In tale ipotesi, quindi, debitore del tributo è l'acquirente che, previa **integrazione** della fattura del cedente, annota il documento stesso sia nel **registro delle fatture emesse** ([articolo 23](#)), sia

in quello degli **acquisti** ([articolo 25](#)), con conseguente **neutralità dell'Iva**, salve le ipotesi in cui il soggetto soffra di **limitazioni alla detrazione dell'Iva** (si pensi ai cd. "proratisti"), nel qual caso l'imposta viene effettivamente versata.

E' evidente che tale inversione contabile non può trovare applicazione in presenza di acquirente non soggetto passivo d'imposta (tipicamente un privato), con la conseguenza che la stessa **viene addebitata in via di rivalsa da parte del cedente all'atto della vendita**.

Come detto in precedenza, le descritte fattispecie di cessione di immobili strumentali scontano in ogni caso le imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 4%, come confermato anche dalla [circolare AdE 2/E/2014](#).

Tuttavia, è bene ricordare che con la [circolare 12/E/2007](#), l'Agenzia ha correttamente precisato che la **cessione dell'immobile (anche strumentale) non ancora ultimato** non rientra nell'ambito applicativo dell'[articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#), con conseguenti riflessi anche nell'applicazione delle altre imposte indirette.

In particolare, a partire dal **1° gennaio 2014**, per effetto delle novità introdotte dall'[articolo 26 D.L. 104/2013](#), le cessioni di fabbricati strumentali **non ancora ultimati** da parte delle imprese sono soggette, oltre all'Iva, all'**imposta di registro, ipotecaria e catastale**, nella **misura fissa** di euro 200 ciascuna.



## DICHIARAZIONI

---

### ***La dichiarazione integrativa a favore non sconta sanzioni***

di **EVOLUTION**



I termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore sono stati equiparati a quelli di una di un'integrazione pro-fisco; tuttavia, per le prime non sono previste sanzioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Dichiarazioni", una apposita Scheda di studio.

La dichiarazione dei redditi predisposta dal contribuente può contenere degli errori che abbiano determinato l'esposizione di un maggior imponibile, il versamento di maggiori imposte o la determinazione di un minor credito.

L'ordinamento tributario ha come scopo quello di assoggettare ad imposizione il corretto reddito, in virtù del principio costituzionale della capacità contributiva.

Pertanto, il **contribuente ha la possibilità di rimediare all'errore a proprio danno utilizzando una delle seguenti procedure:**

- presentare un'istanza di **rimborso**;
- inviare una **dichiarazione integrativa**, utilizzando l'eventuale eccedenza di credito in compensazione.

A seguito delle modifiche del D.L. 193/2016, la dichiarazione integrativa ha guadagnato più *appeal*, considerando che per quelle pro-contribuente sono previsti gli stessi termini di emendabilità di quelle a sfavore, ossia entro i termini di accertamento.

Nel secondo caso, per l'utilizzo del credito occorre distinguere a seconda dell'errore commesso. In particolare, per gli **errori contabili di competenza** l'eventuale credito sorto a seguito della presentazione dell'integrativa può essere utilizzato fin da subito, mentre nel caso vengano corretti **altre violazioni** e la **dichiarazione emendata è presentata oltre il termine** di

quella relativa al **periodo di imposta successivo**, il **credito può essere utilizzato unicamente per compensare i debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarativa**. Cioché, nel caso in cui nel 2018 si corregga UNICO 2015, il credito emerso può essere utilizzato per compensare i debiti maturati a partire dal 1° gennaio 2019.

Da quanto finora detto, nel caso di integrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo per correggere errori diversi da quelli contabili, il credito può essere utilizzato fin da subito.

	<b>Entro la dichiarazione del periodo successivo</b>	<b>Oltre la dichiarazione del periodo successivo</b>
<b>Errori contabili di competenza</b>	Il credito può essere subito utilizzato	Il credito può essere subito utilizzato
<b>Altre violazioni</b>	Il credito può essere subito utilizzato	Il credito può essere utilizzato per compensare i debiti sorti dal periodo successivo a quello di presentazione dell'integrativa

Propedeutico all'utilizzo del credito è la presentazione della dichiarazione integrativa, la quale dovrà essere inviata utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta a cui si riferisce, ad esempio per correggere la dichiarazione del periodo 2016, si dovrà ripresentare il modello REDDITI 2017. Inoltre, poiché con l'integrativa a favore il contribuente non ha arrecato alcun danno all'erario, non è dovuta alcuna sanzione, tranne nel caso in cui successivamente, l'Agenzia delle Entrate riscontri l'infedeltà della dichiarazione.

L'integrativa può essere presentata anche per modificare l'originaria scelta per il rimborso, con la compensazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, cioè entro il 28 febbraio 2018, considerando la proroga al 31.10.2017 del modello REDDITI e IRAP.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >